

Domanda di pronuncia pregiudiziale presentata con ordinanza della Regeringsrätt (Svezia) 3 maggio 2000 nella causa Arbetsmarknadsstyrelse contro Petra Rydergård

(Causa C-215/00)

(2000/C 211/25)

Nella causa Arbetsmarknadsstyrelse contro Petra Rydergård, la Regeringsrätt, con ordinanza 3 maggio 2000 pervenuta nella cancelleria della Corte il 31 maggio 2000, ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se possa ritenersi che una persona che si è trovata nella stessa situazione della signora Petra Rydergård sia stata a disposizione dell'ufficio di collocamento ai sensi dell'art. 69, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71⁽¹⁾ durante i giorni di disoccupazione in cui era impossibilitata ad andare al lavoro perché occupata a curare il figlio malato e se la soluzione di tale questione debba essere fondata sul diritto nazionale.
- 2) Se l'art. 69, n. 1, debba essere inteso nel senso che il richiedente lavoro deve essere rimasto a disposizione dell'ufficio di collocamento per un periodo ininterrotto di quattro settimane immediatamente precedente la partenza per un altro Stato membro.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2).

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica austriaca, proposto il 31 maggio 2000

(Causa C-221/00)

(2000/C 211/26)

Il 31 maggio 2000, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Josef Christian Schieferer, membro del servizio giuridico, con domicilio eletto presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, Centre Wagner C 254, Kirchberg, Lussemburgo, ha proposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica austriaca.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1. dichiarare che la Repubblica austriaca ha mancato agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 2, n. 1, lett. b), e 15, nn 1 e 2, della direttiva 79/112⁽¹⁾ e dell'art. 28 del Trattato CE (ex art. 30) in quanto interpreta ed applica l'art. 9, n. 1, della Lebensmittelgesetz (in prosieguo:

la «LMG») nel senso che esso vieta in modo generale ed assoluto l'apposizione di indicazioni relative alla salute sui prodotti alimentari di largo consumo e in quanto consente tali indicazioni solo previo rilascio di un nullaosta (art. 9, n. 3, della LMG);

2. condannare la convenuta alle spese.

Motivi e argomenti principali del ricorso

— Quanto al divieto di apporre sui prodotti alimentari indicazioni relative alla salute (art. 9, n. 1, della LMG)

L'interpretazione e l'applicazione dell'art. 9, n. 1, lettere a), b) e c), della LMG comportano che i prodotti alimentari di largo consumo non possano recare indicazioni relative alla salute (a esempio, informazioni sugli effetti fisiologici o farmacologici dei prodotti e, in particolare, sulla loro efficacia a prevenire l'invecchiamento, a far dimagrire e a mantenere in buona salute). Siffatta disciplina limita l'ambito di applicazione dell'art. 2, n. 1, lett. b), della direttiva 79/112/CEE e può quindi essere applicata solo se giustificata da uno dei motivi indicati nell'art. 15, n. 2 (tutela della salute, tutela dei consumatori, repressione della concorrenza sleale). Tuttavia, ove esistano altre misure di tutela dei consumatori contro le frodi, il diritto di uno Stato membro non deve servire a consolidare determinate abitudini di consumo al fine di conservare il vantaggio acquisito da un'industria nazionale che si occupi di soddisfare la relativa domanda. Stando alla Commissione, il divieto generale di apporre sui prodotti alimentari indicazioni relative alla salute, anche quando tali indicazioni non sono idonee a trarre in inganno, non è necessario per proteggere i consumatori dalle frodi e, pertanto, non è giustificato ai sensi dell'art. 15, n. 2, della direttiva 79/112.

— Quanto al nullaosta richiesto per poter apporre sui prodotti alimentari indicazioni relative alla salute (art. 9, n. 3, della LMG)

L'obbligo di chiedere un'autorizzazione a norma dell'art. 9, n. 3, della LMG rappresenta una misura di effetto equivalente ai sensi dell'art. 28 (ex art. 30) CE quantunque tale autorizzazione possa essere concessa — secondo quanto indicato dal governo federale — nel caso di indicazioni veritiere e non ingannevoli. La disciplina di cui è causa comporta che prodotti recanti indicazioni relative alla salute, fabbricati o smerciati legalmente in un altro Stato membro, non possano essere immediatamente immessi sul mercato austriaco. Poiché la Commissione ritiene che già il divieto generale di apporre sui prodotti alimentari indicazioni relative alla salute non sia giustificato dalla necessità di tutelare i consumatori, alla stessa conclusione deve giungersi per il connesso procedimento preventivo di nullaosta. Inoltre, la tutela dei consumatori può essere assicurata con misure che limitino meno la libera circolazione delle merci, per esempio mediante appropriati controlli sul mercato.

⁽¹⁾ GU 1979 L 33, pag. 1.